

GIUSTIZIA

PAGINA BIANCA

GIUSTIZIA

Nell'ambito del settore "giustizia" si rilevano 6 pronunciamenti emessi, in numero di 4, a definizione di rinvii pregiudiziali esperiti da giudici stranieri, ed attinenti, i restanti due, a rinvii sollevati da giudici italiani. Questi ultimi rinvii, precisamente, sono esitati, l'uno in una sentenza interpretativa (da C-200/07 a C-201/07) e l'altro in una ordinanza di cancellazione dal ruolo della stessa domanda pregiudiziale proposta (C-351/07).

Per nessuna delle cause in questione sono rilevabili effetti di natura finanziaria.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE GIUSTIZIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-351/07	Revoca di concessioni (art. 12 decreto legge 31 – 01 – 2007 n. 7, convertito con modificazioni nell'art. 13, legge 2.04.2007 n. 40) – principi di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento – artt. 43, 49 e 56 del Trattato CE (TAR Lazio)	sentenza	NO
Scheda 2 C-200/07 e C- 201/07	Parlamento europeo – privilegi e immunità dei parlamentari e competenze del giudice nazionale – (Corte suprema di Cassazione)	sentenza	NO
Scheda 3 C- 66/08	Mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri – concetto di "residenza" o " dimora" art. 4.6 della decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI – Possibilità di estradizione per l'esecuzione della condanna penale di cittadino di altro Stato membro anche se contrario	sentenza	NO

Scheda 4 C-388/08	Mandato di arresto europeo - interpretazione della decisione quadro 2002/584/JAI del 13 giugno 2002	sentenza	NO
Scheda 5 C-304/07	Tutela giuridica delle banche dati – interpretazione dell'art. 7, n.2, lett. A) della direttiva 96/9/CE	sentenza	NO
Scheda 6 C-349/07	Principio del rispetto dei diritti della difesa – termini previsti dalla legge tributaria portoghese	sentenza	NO

Scheda 1 – Giustizia**Rinvio Pregiudiziale n. C-351/07 – ex articolo 234 del Trattato CE.**

“Revoca di concessioni (art. 12 decreto legge 31.01.2007 n. 7, convertito con modificazioni nell’art. 13, legge 2.04.2007 n. 40) – principi di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento – Artt. 43, 49 e 56 del Trattato CE (TAR Lazio)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia), ai sensi dell’art. 234 TCE, di pronunciarsi in ordine all’interpretazione degli artt. 43, 49 e 56 del Trattato CE, relativi, rispettivamente, alla libertà di stabilimento di impresa, alla libertà di prestazione dei servizi e alla libera circolazione dei capitali, nonché, di conseguenza, in ordine alla compatibilità con tali principi della normativa nazionale prescritta all’art. 12 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, come modificato dall’art. 13 della legge 2 aprile 2007 n. 40. In particolare, la normativa italiana, di cui sopra, prescrive che le concessioni rilasciate alla TAV (Treno Alta Velocità Italiana SPA) dall’ente Ferrovie, relative alla costruzione, da parte della prima, di un collegamento ferroviario ad alta velocità per le tratte Milano – Verona, Milano – Genova e Verona – Padova, vengano revocate e che l’effetto di detta revoca si estenda anche ai sub - contratti stipulati dalla TAV stessa, sempre con riguardo al medesimo affare, con diversi “consorzi”. Inoltre, le norme in oggetto dispongono la ridefinizione delle modalità di calcolo dell’indennizzo da liquidarsi alla TAV in dipendenza di tali revoche, ridimensionandone l’importo ai soli danni subiti dalla società per effetto del ritiro delle concessioni medesime e non anche alle “opportunità di guadagno”, che la TAV avrebbe perduto per aver scelto, fra i vari possibili partner contrattuali, proprio l’ente Ferrovie, con ciò escludendo controparti diverse che avrebbero, eventualmente, potuto mantenere il vincolo assunto. Pertanto si evidenzia, nel rinvio pregiudiziale, una questione di non conformità della predetta normativa nazionale al diritto comunitario dei Trattati come sopra citato, in quanto una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, peggiorativa nei confronti della posizione della controparte, introduce una tale incertezza nelle relazioni negoziali da rendere impossibile, per gli operatori economici, conoscere con sufficiente chiarezza i termini di una contrattazione prima di prestarvi il proprio consenso, con conseguente scoraggiamento dei medesimi operatori alla stipula dei contratti stessi e con la relativa lesione delle libertà di stabilimento di impresa, di prestazione di servizi, dell’investimento di denaro e quindi della circolazione dei capitali, nonché del principio della certezza del diritto. Poiché il TAR del Lazio ha ritenuto, successivamente, di ritirare il “rinvio”, la Corte ha disposto con ordinanza la cancellazione della presente causa dal ruolo.

Stato della Procedura

In data 1° dicembre 2008, la Corte di Giustizia ha emanato l’ordinanza con la quale ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa n. C-351/07

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Giustizia

Rinvio pregiudiziale n. C - 200/07, C - 201/07, 2008/C e 313/09 – ex articolo 234 del Trattato CE

“Rinvio pregiudiziale – Parlamento europeo – Volantino contenente affermazioni ingiuriose formulate da un suo membro – Domanda di risarcimento del danno morale – Immunità dei membri del Parlamento europeo”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia.

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta di pronunciarsi in ordine all'interpretazione dell'art. 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, nonché sull'art. 6, n. 2, del Regolamento interno del Parlamento europeo.

Più in particolare il giudice comunitario ha precisato che, ove il giudice nazionale - che sia stato chiamato a pronunciarsi su una richiesta di risarcimento nei confronti di un deputato europeo a causa delle opinioni che egli ha espresso - non ha notizia della circostanza per cui il deputato in questione abbia fatto richiesta per ottenere l'immunità di cui allo stesso art. 9 citato, non è tenuto ad interpellare egli medesimo il Parlamento europeo ai fini dell'ottenimento dell'immunità per tale deputato.

La Corte ha peraltro dichiarato che, per converso, ove il giudice nazionale venga a conoscenza del fatto dell'avvenuta richiesta, da parte del deputato convenuto, della concessione dell'immunità suddetta, deve sospendere il procedimento in attesa del relativo pronunciamento del Parlamento europeo.

Infine, la Corte ha enunciato il principio per cui, quando il giudice nazionale ritenga che il deputato europeo goda dell'immunità in oggetto, è obbligato a non dar seguito all'azione promossa nei confronti del deputato stesso.

Stato della Procedura

In data 21 ottobre 2008 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale sulle cause C - 200/07, C - 201/07, 2008/C e 313/09, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Giustizia**Rinvio pregiudiziale n.C - 66/08 ex art. 234 del Trattato CE.**

“Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri – Art. 4, punto 6, - Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo - Interpretazione dei termini “risiede” e “dimori” nello Stato membro di esecuzione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dall'Oberlandesgericht Stuttgart (Germania), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione dell'art. 4, punto 6, della Decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

In particolare, alla Corte è stata sottoposta la questione relativa alla precisazione del concetto di “residenza” e di “dimora”, con specifico riferimento alle disposizioni sopra menzionate, le quali stabiliscono che l'autorità giudiziaria dello Stato membro nel cui territorio il mandato di arresto europeo deve essere eseguito, che pertanto si definisce come autorità di “esecuzione”, può rifiutare di dar corso a tale mandato, qualora lo stesso sia stato emesso ai fini dell'applicazione di una pena detentiva nei confronti di una persona avente la propria “dimora” nel medesimo Stato membro dell'esecuzione.

A tal proposito, la Corte ha dichiarato che una persona “risiede” nello Stato membro di esecuzione qualora essa abbia stabilito in tale Stato la propria residenza effettiva, e che “dimora” nel medesimo Stato quando, pur non avendovi la residenza, abbia realizzato nel territorio di questo un soggiorno stabile di una certa durata, tanto da acquisire con lo stato predetto dei legami di intensità paragonabile a quelli che si instaurano in caso di residenza. La Corte ha peraltro sottolineato che spetta al giudice nazionale dell'esecuzione valutare, caso per caso, se il soggetto destinatario del mandato di arresto effettivamente “dimori” nello Stato dell'esecuzione stesso, avendo riguardo alle circostanze relative alla durata, alla natura e alle modalità del soggiorno, nonché ai legami familiari ed economici che la persona intrattiene con lo Stato membro di esecuzione.

Stato della Procedura

In data 17 luglio 2008 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C - 66/08, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C – 388/08 – ex articolo 234 del Trattato CE**

“Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Art. 27 – Mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri – Principio di specialità – Procedura di assenso”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta di pronunciarsi, dal Korkein oikeus (Finlandia), ai sensi dell'art. 234 TCE, sull'esatta interpretazione delle norme contenute nella decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, relativa all'istituto del “mandato di arresto europeo” e alle procedure di consegna tra gli Stati membri.

In particolare, la Corte è stata richiesta di chiarire il senso preciso del disposto dell' art. 27 n. 2, il quale stabilisce che la persona - che è stata oggetto di consegna, da parte delle autorità di uno Stato, alle autorità inquirenti di altro Stato che hanno emesso, a tale scopo, un “mandato di arresto europeo” - può essere perseguita penalmente, da parte delle seconde ed in relazione ai reati commessi prima della consegna, solo per lo stesso comportamento criminoso indicato nel mandato di arresto e in base al quale è avvenuta la consegna medesima. Quindi, l'incriminato non può essere perseguito sulla base di un reato, compiuto in epoca precedente alla consegna, che risulti “diverso” dal reato indicato nel mandato di arresto e per il quale è avvenuta la consegna. Nell'ipotesi in cui le autorità dello Stato, che ha preso in consegna il soggetto, intendano perseguirlo penalmente per reati “diversi” rispetto a quelli indicati nel mandato di arresto e perpetrati prima della consegna stessa, l'articolo citato impone di espletare la procedura della richiesta di “assenso” allo Stato autore della consegna medesima. Pertanto, si richiede alla Corte, da parte del giudice del rinvio, di chiarire il concetto di “reato diverso”, come quel reato che, commesso prima della consegna avvenuta in base al mandato di arresto ed eterogeneo rispetto al reato descritto nel mandato stesso, può essere perseguito soltanto in virtù dell'ulteriore presupposto del rilascio dell'“assenso” da parte del Paese che ha eseguito la consegna.

In proposito, la Corte ha dichiarato che l'inquisito che ha subito la “consegna” può essere perseguito solo per un reato che, per essere definito non “diverso” rispetto a quello rappresentato nello stesso mandato, deve essere tale che i suoi “elementi costitutivi” siano quelli per i quali la persona è stata consegnata ed esista, altresì, una “corrispondenza sufficiente” tra i dati contenuti nel mandato di arresto e quelli menzionati nell'atto procedurale successivo. Si precisa, tra l'altro, che in caso di esercizio dell'azione penale per un “reato diverso”, nel periodo precedente il rilascio dell' “assenso” il soggetto può ben essere incriminato e condannato, ma non sottoposto a misure privative della libertà personale.

Stato della Procedura

In data 1° dicembre 2008 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C – 388/08, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C - 304/07 – ex articolo 234 del Trattato CE.**

“Direttiva 96/9/CE – Tutela giuridica delle banche di dati – Diritto sui generis – Nozione di “estrazione” del contenuto di una banca di dati”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Bundesgerichtshof (Germania), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione dell'art. 7, n. 2, lett. a), della Direttiva 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

In particolare, alla Corte è stata sottoposta la questione se l'operazione relativa al prelievo dei dati da una banca dati protetta, con loro contestuale inserimento in un'altra banca dati, effettuato dato per dato, previa attenta valutazione nel dettaglio di ciascuno di essi, senza copiatura, possa rientrare nella nozione di “estrazione dei dati” menzionata nell'articolo di cui sopra.

In proposito, la Corte ha precisato che l'operazione in precedenza descritta può costituire un' “estrazione” ai sensi dell'art. 7 della direttiva 96/9/CE, ma solo a condizione che il giudice nazionale verifichi, caso per caso, che l'intervento in questione si sia realizzato nel trasferimento di una parte sostanziale (in senso qualitativo o quantitativo) del contenuto della banca dati tutelata, ovvero in trasferimenti di parti non sostanziali che tuttavia, per il loro carattere ripetuto e sistematico, abbiano condotto alla ricostituzione di una parte sostanziale di tale contenuto.

Stato della Procedura

La Corte di Giustizia delle Comunità europee, in data 9 ottobre 2008, ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C - 304/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6– Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C - 349/07 ex art. 234 TCE**

“Codice Doganale comunitario – Principio del rispetto dei diritto della difesa – Recupero a posteriori dei dazi doganali all'importazione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia; Ministero Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze; Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione delle disposizioni del codice doganale comunitario e del diritto di difesa nell'ambito della procedura di accertamento tardivo di dazio doganale.

Più precisamente, è stata sottoposta alla Corte la questione se sia compatibile con le norme sopra citate, come correttamente interpretate, una normativa nazionale la quale preveda, in caso di recupero “a posteriori” di un dazio doganale a suo tempo non pagato dal contribuente, la concessione a quest'ultimo di un periodo di tempo da otto a quindici giorni, al fine di disporre le sue difese.

Il giudice comunitario, in proposito, ha dichiarato che il lasso di tempo sopra indicato risulta, in via di principio, compatibile con le norme comunitarie menzionate ed in particolare con il diritto di difesa, ma ha aggiunto che spetta al giudice nazionale, avuto riguardo alle circostanze del caso specifico, verificare se effettivamente il tempo concesso al debitore, nella fattispecie particolare, ha consentito al medesimo di poter addurre le proprie ragioni. Spetta inoltre al giudice nazionale, rivolgendo la sua attenzione alle caratteristiche della situazione concreta, accertare se il periodo di tempo, intercorrente fra il momento in cui l'amministrazione ha ricevuto le osservazioni del debitore e quello in cui è stata emessa la decisione di recupero del dazio, è stato sufficientemente esteso per consentire alla pubblica amministrazione stessa di tener conto, nella sua decisione, delle difese prodotte dalla controparte.

Stato della Procedura

In data 18 dicembre 2008, la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C - 349/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato.

LAVORO E AFFARI SOCIALI

PAGINA BIANCA

LAVORO E AFFARI SOCIALI

Il presente settore comprende 5 casi di pronunciamenti della Corte di giustizia su altrettanti rinvii pregiudiziali avanzati, in numero di uno, da un giudice italiano, in numero di 4 da giurisdizioni straniere. Mentre i rinvii esperiti da magistrature di altri Stati membri della UE sono stati definiti con sentenza, essendosi la Corte di giustizia comunque pronunciata sul merito delle questioni interpretative sollevate, il provvedimento di rinvio emesso dal giudice italiano è stato oggetto di ordinanza, con la quale la Corte ha enunciato la propria assoluta mancanza di competenza a decidere su una questione definita, dalla Corte stessa, di non attinenza alla materia comunitaria.

Dei 5 casi segnalati, nessuno assume rilievo in termini di impatto finanziario sul bilancio dello Stato italiano.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LAVORO E AFFARI SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 287/08	Applicazioni delle disposizioni del comma 218 dell'art. 1 della legge 266 del 2005 (Tribunale di Milano)	sentenza	NO
Scheda 2 C-303/06	Discriminazione nei confronti di una persona in rapporto con un disabile – direttiva 2000/78/CE	sentenza	NO
Scheda 3 C-228/07	Prestazioni di assicurazione pensionistica o contro gli infortuni e prestazione di disoccupazione – regolamento CEE n. 1408 del 14 giugno 1971	sentenza	NO
Scheda 4 C-310/07	Riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro – direttiva 80/287/CE modificata dalla direttiva 2002/74/CE – impresa attiva sul territorio di diversi Stati membri - identificazione del luogo in cui il lavoro è prestato abitualmente	sentenza	NO

Scheda 5 C-306/07	Obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro – art. 8 della direttiva 91/533/CEE del 14 ottobre 1991	sentenza	NO
------------------------------------	---	----------	----

Scheda 1 - Lavoro e Affari Sociali**Rinvio pregiudiziale n. C-287/08** – ex articolo 234 del Trattato CE.

“Applicazioni delle disposizioni del comma 218 dell'articolo 1 della legge 266/2005”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Tribunale ordinario di Milano, di pronunciarsi in ordine all'interpretazione delle norme del Trattato CE relative all'equo processo, in particolare dell'art. 6, n. 2, UE, nonché in ordine alla conseguenziale questione della compatibilità, con tali norme, di una normativa nazionale che, proponendosi come “interpretativa” di precedenti disposizioni, risulti in realtà “innovativa” e pretenda, pur non essendo, in effetti, di mera interpretazione ma introduttiva di una nuova disciplina, di operare retroattivamente. Inoltre, è stato richiesto alla Corte stessa se risulti conforme al principio del “giusto processo” quella norma retroattiva che, emanata dallo Stato relativamente ad una materia per la quale lo Stato stesso sia stato chiamato in giudizio, implichi di fatto il respingimento delle domande che sono state presentate, contro la medesima pubblica amministrazione, di fronte al giudice nazionale. Infine, la Corte è stata interpellata sulla questione relativa all'esatta individuazione dei “motivi imperiosi di carattere generale” i quali autorizzerebbero il legislatore nazionale ad emanare, eccezionalmente, una norma dotata di effetti retroattivi nell'ambito dei rapporti di diritto privato, benché intercorrenti con un ente pubblico.

In proposito la Corte, richiamando una costante giurisprudenza secondo la quale la Corte stessa deve pronunciarsi sui rinvii pregiudiziali, ai sensi dell'art. 234 TCE, laddove la normativa nazionale indicata nel rinvio stesso rientri nell'ambito di applicazione del diritto comunitario, ha dichiarato, con ordinanza, di essere manifestamente incompetente in riferimento alla presente questione, sollevata dal Tribunale ordinario di Milano ed iscritta con il numero di causa 287/08, in quanto le disposizioni nazionali in essa richiamate non ricadono nella sfera applicativa del diritto delle Comunità europee.

Stato della Procedura

In data 3 ottobre 2008 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha dichiarato, con ordinanza, la propria manifesta incompetenza in ordine alla questione sollevata dal giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Lavoro e Affari sociali

Rinvio pregiudiziale n. C-306/07 – ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE. "Informazione ai lavoratori – Direttiva 91/533/CEE – Art. 8, nn. 1 e 2 – Ambito di applicazione – Lavoratori "coperti" da un contratto collettivo – Nozione di contratto o di rapporto di lavoro "temporaneo".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione:

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dall' Hojesteret (Danimarca), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione dell'art. 8, nn. 1 e 2 della direttiva 91/533/CEE, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro. In particolare, alla Corte è stata sottoposta, in prima battuta, la questione se l'art. 8 della direttiva sopra menzionata disponga che un contratto collettivo, vigente in uno Stato membro e che recepisca le disposizioni previste dalla direttiva stessa, risulti non applicabile al lavoratore che aderisca ad un'associazione sindacale non firmataria del contratto collettivo medesimo. In secondo luogo, la Corte è stata richiesta di precisare se il numero 2 di tale articolo possa giustificare l'esonero del lavoratore, che si trovi nelle circostanze predette, dall'obbligo di mettere preventivamente in mora il datore di lavoro qualora voglia ricorrere contro di esso in via giudiziale. Infine, è stato richiesto alla Corte di precisare il significato della nozione di "contratto o rapporto di lavoro temporaneo", la cui sussistenza nel caso concreto solleva il lavoratore, anch'essa, dall'obbligo di mettere in mora il datore di lavoro, come condizione preliminare altrimenti richiesta ai fini dell'esperimento dell'azione giudiziaria nei confronti del medesimo datore di lavoro. In proposito, la Corte ha affermato che la normativa comunitaria in questione non osta ad una disciplina interna che preveda l'estensione del contratto collettivo, il quale recepisca le norme della stessa direttiva, anche al lavoratore che aderisca ad una associazione sindacale non firmataria del contratto collettivo medesimo. Inoltre, la Corte ha sottolineato che la direttiva non è di impedimento alla circostanza che un lavoratore, aderente ad un'associazione sindacale che non ha sottoscritto il contratto collettivo attuativo della direttiva stessa, possa considerarsi "coperto" da tale contratto, al fine di sottrarsi all'obbligo di costituire in mora il suo datore di lavoro se vuole agire giudizialmente contro di lui. Da ultimo, la Corte ha stabilito che il contratto di lavoro debba qualificarsi come "temporaneo" - agli effetti dell'esonero del lavoratore dall'obbligo di mettere preventivamente in mora il datore di lavoro, quale presupposto necessario ai fini dell'esperimento della tutela giudiziaria contro di esso - ogniqualvolta il contratto o rapporto lavorativo è di "breve durata", essendo rimessa la valutazione, in ordine alla sussistenza di tale circostanza temporale, al giudice nazionale, il quale dovrà avere riguardo ai profili specifici del caso concreto.

Stato della Procedura

In data 18/12/2008 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C - 306/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.